



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 216/FC/if

Locarno, 5 marzo 2015

Egregio Signor
Simone ROMEO
Via Bastoria 5
6600 Locarno

Interrogazione 27 gennaio 2015 “Film Commission”

Egregio Signor Romeo,

in riferimento alla sua interrogazione citata a margine, osserviamo che la Ticino Film Commission è una parte integrante del progetto di Palazzo del Cinema in cui la nostra Città ha investito negli ultimi anni energie e risorse. Con l'istituzione di una Film Commission il Cantone ha inteso promuovere e facilitare la realizzazione di produzioni nel campo audiovisivo sul territorio cantonale fornendo ai potenziali produttori (ma non solo) un'assistenza a 360 gradi. E' pertanto importante sottolineare che la presenza a Locarno ed in particolare nel Palazzo del Cinema di questa importante istituzione concorre a valorizzare il Palazzo del Cinema nel suo insieme.

In considerazione della vocazione turistica della nostra Città e di tutta la regione del Locarnese, merita di essere sottolineato che uno degli obiettivi della Ticino Film Commission è quello di offrire una serie di incentivi personalizzati, capaci di rendere il Ticino una location attrattiva e concorrenziale; è pertanto estremamente positivo che la Ticino Film Commission sia stata costituita e soprattutto che la sua sede sia stata stabilita a Locarno presso il futuro Palazzo del Cinema.

Il Comune di Locarno ha pertanto proposto e concesso alla Ticino Film Commission un ufficio provvisorio a Palazzo Marcacci, in attesa della realizzazione del Palazzo del Cinema: per questa sistemazione provvisoria la stessa paga un canone di 12'000 franchi annui. Al di là di questa particolare fattispecie, come si può evincere dai documenti allegati, la Ticino Film Commission fa riferimento all'autorità cantonale.


Abbiamo di conseguenza inoltrato le sue domande alla Ticino Film Commission che, oltre a rispondere ai suoi quesiti (vedi allegati), si tiene volentieri a disposizione per ulteriori e più approfondite informazioni.

Voglia gradire, egregio signor Romeo, cordiali saluti.

Il Sindaco:

dr. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Allegati: A Risposta all'interrogazione
1 Statuto Fondazione Ticino Film Commission
2 Statuto della Southern Switzerland Film Commission sagl
3 Comunicato stampa del Cantone: Approvazione del progetto della Fondazione Ticino Film Commission

Simone Romeo
Via Bastoria 5
6600 Locarno



Lodevole
Municipio di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 Locarno

Locarno, 21 giugno 2012

Film commission

Egregi signori, gentili signore,

Lo scorso anno è nata in Ticino la Southern Switzerland Film Commission, organismo senza scopo di lucro preposto a fornire sostegno logistico alle produzioni audiovisive in territorio ticinese. Presentata il 9 agosto 2014 durante la scorsa edizione del Festival del Film di Locarno, si è certamente candidata a occupare uno spazio di rilievo come vettore culturale ed economico.

Sgomberando il campo da qualsiasi fraintendimento, si vuole porre questa interrogazione unicamente allo scopo di ottenere informazioni sui passi concreti mossi dalla Film Commission.

Visto quanto sopra, in base alle facoltà concessemi dalla legge, presento la seguente

INTERROGAZIONE

E chiedo al Municipio:

- 1) La Southern Swiss Film Commission si è dotata di uno statuto?
- 2) Quali obiettivi si è posta la film commission sul breve-medio periodo? Quali invece sul medio-lungo periodo?
- 3) Quali sono le attività promosse finora?

Ringrazio e porgo cordiali saluti

Simone Romeo, *consigliere comunale Partito Comunista*

Locarno 06/02/2015

RISPOSTA IN MERITO ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA da SIMONE ROMEO, consigliere comunale partito Comunista, in data 21 giugno 2012

Premessa:

La Fondazione Ticino Film Commission opera per il tramite della Southern Switzerland Film Commission Sagl – denominata Ticino Film Commission- per l'attuazione della politica regionale del cantone relative all'accrescimento della competitività territoriale attraverso la valorizzazione del potenziale del settore dell'audiovisivo, facendo inoltre beneficiare il territorio di una ricaduta di immagine positiva per il turismo. La Fondazione opera per il tramite della Sagl, destinataria del sostegno economico cantonale.

La Fondazione Ticino Film Commission ha sottoscritto un contratto di prestazioni con la Repubblica e Canton Ticino. La Ticino Film Commission dipende quindi esclusivamente dall'autorità cantonale.

In attesa della realizzazione della Casa del Cinema di Locarno, che riunirà gli attori del mondo dell'audiovisivo cantonale, la TFC ha scelto, grazie alla disponibilità mostrata dal Municipio di Locarno, di allestire il proprio ufficio provvisorio a Palazzo Marcacci, pagandone il relativo canone.

Volentieri la Ticino Film Commission risponde comunque all'interrogazione presentata dal consigliere comunale partito Comunista al Municipio di Locarno.

- 1) In allegato Statuto Fondazione Ticino Film Commission e Statuto Southern Switzerland Film Commission Sagl.
- 2) La Ticino Film Commission lavora come stabilito dal Business Model approvato dal Parlamento cantonale, per il raggiungimento dei suoi obiettivi definiti nel contratto di prestazioni con il Cantone. In allegato il comunicato stampa della Divisione dell'Economia del Cantone in proposito.
- 3) Attualmente la Ticino Film Commission realizza i compiti previsti per la prima fase di messa in opera – creazione sito internet e data base per Guida alle Location e Guida alla Produzione del Canton Ticino e per i contatti nel mondo audiovisivo non solo ticinese ma anche nazionale ed internazionale - e per la realizzazione del primo livello di sviluppo – offerta di prodotti e servizi di base standard per una Film Commission – messa a disposizione di un adeguato servizio di informazioni ed assistenza ai produttori interessati -.

Si prepara inoltre alle implementazioni previste dal secondo livello di sviluppo del Business Model – offerta di incentivi personalizzati – allestendo il suo regolamento e le sue modalità di intervento.

Come previsto dal Contratto di Prestazioni con il Cantone, le attività della TFC saranno monitorate dall'IRE di Lugano.

Per ulteriori informazioni siamo volentieri a disposizione.

Doris Longoni
Direttore

STATUTO
della
FONDAZIONE TICINO FILM COMMISSION

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della fondazione

art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione **Fondazione Ticino Film Commission** (di seguito la Fondazione) è costituita in data 14 marzo 2013 una Fondazione autonoma ai sensi dell'art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a **Locarno**.
- 1.2 Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione della competente autorità di vigilanza.

art. 2 Scopo

- 2.1 La fondazione ha per scopo di promuovere, attirare e consolidare sul proprio territorio di riferimento, produzioni di contenuti audiovisivi di ogni genere e supporto, di finzione e documentari, destinati al cinema, ai media elettronici, all'editoria, al web e al circuito delle arti figurative, e quindi di accompagnarle nelle produzioni, con lo scopo di generare ricadute economiche di vario tipo come l'incremento d'attività per le imprese locali, la creazione di occupazione e lo sviluppo dell'immagine turistica. La fondazione incoraggia, sostiene e promuove l'industria audiovisiva locale e la nascita di figure professionali specializzate che, a loro volta, aumentano l'attrattività territoriale per gli addetti ai lavori. La fondazione si impegna inoltre a raccogliere fondi per finanziare le sue attività e future produzioni audiovisive per promuovere il suo territorio di riferimento e le sue professionalità. La fondazione può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. La fondazione costituisce una società di capitale denominata Southern Switzerland Film Commission sagl, della quale nomina un esecutivo, elabora regolamento e cahier de charges e monitora le attività, alla quale può demandare tutti o parte dei suoi compiti, e può partecipare

ad altre imprese del genere. Il capitale sociale della società di capitale denominata Southern Switzerland Film Commission sagl sarà interamente detenuto dalla fondazione. Nel quadro dello scopo stabilito, la fondazione è attiva sul territorio del Cantone Ticino.

- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

art. 3 Patrimonio

- 3.1 Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale pari a fr. 20'000.-- che potrà essere aumentato con ulteriori versamenti e liberalità da parte dei suoi fondatori o di terzi, pubbliche sovvenzioni o proventi da produzioni e coproduzioni nonché dai proventi derivanti dal patrimonio apportato.
- 3.2 Il consiglio di fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti di enti pubblici o privati.
- 3.3 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi riconosciuti.

II. Organizzazione della Fondazione

art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il consiglio di fondazione e l'ufficio di revisione.

art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta a un consiglio di fondazione costituito da almeno quattro persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
- 5.2 Il consiglio di fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

art. 6 Costituzione e completamento

- 6.1 Il consiglio di fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.

- 6.2 La durata del mandato è di quattro anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del consiglio di fondazione, la nomina del sostituto per il periodo restante deve avvenire tramite elezione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
- 6.3 Il consiglio di fondazione elegge il presidente e il vice presidente e determina la designazione dei membri abilitati a rappresentare la Fondazione con firma collettiva.
- 6.4 Al consiglio di fondazione spetta l'onere di notifica al registro di commercio circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri.
- 6.5 La sospensione per giustificato motivo di membri del consiglio di fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca dalla carica viene deliberata dal consiglio di fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

art. 7 Competenze

- 7.1 Il consiglio di fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il consiglio di fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:
- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione
 - definizione di un regolamento sull'assegnazione dei diritti di firma e di rappresentanza della Fondazione
 - elezione del consiglio di fondazione e dell'ufficio di revisione
 - approvazione del rendiconto annuale
- 7.2 Il consiglio di fondazione ha la facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione il quale dovrà fare pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente.
- 7.3 Il consiglio di fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

8. Assemblee del consiglio di fondazione / Delibere

- 8.1 Il consiglio di fondazione è convocato ad opera del suo presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogni qualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno una volta all'anno. L'invito alle riunioni del consiglio di fondazione deve generalmente pervenire 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 8.2 Il consiglio di fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la trattanda si considera respinta.
- 8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la votazione verbale. L'invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del consiglio di fondazione.
- 8.4 Il consiglio di fondazione redige un protocollo delle discussioni e delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.

art. 9 Contabilità

- 9.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta al 31 dicembre 2013.
- 9.2 Il consiglio di fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del consiglio di fondazione nonché l'eventuale elenco dei titoli.

art. 10 Organo di revisione dei conti

- 10.1 Il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.

- 10.2 L'ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al consiglio di fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto ufficio di revisione deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli Statuti (regolamenti e Statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.
- 10.3 L'ufficio di revisione deve informare il consiglio di fondazione di eventuali lacune constatate durante l'attività di controllo.
- 10.4 L'autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un organo di revisione.

III. Modifica dello Statuto e scioglimento della Fondazione

art. 11 Modifica dello Statuto della Fondazione

Il consiglio di fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello Statuto della Fondazione, ai sensi degli art. 85 e 86 del Codice Civile Svizzero.

art. 12 Scioglimento della Fondazione

- 12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 del Codice Civile Svizzero) ed esclusivamente con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- 12.2 In caso di scioglimento, il consiglio di fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione ai fondatori o ai loro successori legali non è contemplata.

VI. Registro di Commercio

art. 13 Registro di Commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Canton Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

STATUTO della Southern Switzerland Film Commission sagl

I. Ditta, sede e scopo

Articolo 1 – Ditta

Sotto la ragione sociale Southern Switzerland Film Commission sagl è costituita una società a garanzia limitata giusta gli artt. 772 segg. CO.

Articolo 2 – Sede

La sede della società si trova a Locarno.

Articolo 3 – Scopo

Lo scopo della società è promuovere, attirare e consolidare sul proprio territorio di riferimento, produzioni di contenuti audiovisivi di ogni genere e supporto, di finzione e documentari, destinati al cinema, ai media elettronici, all'editoria, al web e al circuito delle arti figurative, e quindi di accompagnarle nelle produzioni, con lo scopo di generare ricadute economiche di vario tipo come l'incremento d'attività per le imprese locali, la creazione di occupazione e lo sviluppo dell'immagine turistica. La società incoraggia, sostiene e promuove l'industria audiovisiva locale e la nascita di figure professionali specializzate che, a loro volta, aumentano l'attrattività territoriale per gli addetti ai lavori. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale e può partecipare ad altre imprese del genere, sia in Svizzera che all'estero.

II. Capitale

Articolo 4

¹ Il capitale sociale ammonta a fr. 20'000.--.

² Il capitale sociale di fr. 20'000.-- è ripartito come segue:

- a) 20 quote iniziali di fr. 1'000.-- cadauna

III. Organizzazione della società

A. Assemblea dei soci

Articolo 5 – Attribuzioni

¹ L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

² All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1. la modifica degli statuti;
2. la nomina e la revoca dei gerenti;
3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;
4. l'approvazione del rapporto annuale;
5. l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi;
6. la determinazione dell'indennità dei gerenti;
7. il discarico ai gerenti;
8. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi;
9. lo scioglimento della società;
10. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposte dai gerenti.

Articolo 6 – Convocazione

¹L'assemblea ordinaria dei soci si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto in caso di necessità.

²L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'organo di revisione o dal giudice. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

³ Uno o più soci, che rappresentino insieme almeno il 10% del capitale sociale, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea dei soci indicando gli oggetti di discussione e le proposte.

⁴ L'assemblea dei soci è convocata per iscritto o per e-mail almeno 20 giorni prima dell'adunanza. È riservato l'art. 8.

Articolo 7 – Oggetti in deliberazione

¹ Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte dei gerenti ed eventuali proposte dei soci.

² Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea dei soci straordinaria e, se del caso, di designare un ufficio di revisione.

³ Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

Articolo 8 – Decisioni che sottostanno a presupposti agevolati

¹ Purché nessuno vi si opponga tutti i soci possono tenere un'assemblea dei soci anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di tutti i soci).

² Finché tutti i soci sono presenti, rispettivamente regolarmente rappresentati, l'assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea dei soci e deliberare su di essi.

³ Le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono anche essere prese per iscritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale.

Articolo 9 – Presidenza e verbale

¹ Il presidente dei gerenti dirige l'assemblea dei soci. Egli designa il segretario-verbalista e gli scrutatori, i quali non devono necessariamente esseri soci.

² Il verbale deve contenere:

1. il numero ed il valore nominale delle quote sociali rappresentate;
2. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
3. le domande di ragguagli e le relative risposte;
4. le dichiarazioni date a verbale dai soci.

³ Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario-verbalista.

⁴ I gerenti notificano una copia del verbale a tutti i soci.

Articolo 10 – Rappresentanza

¹ All'assemblea ogni socio può rappresentare personalmente le proprie quote sociali o farle rappresentare da un altro socio

² Il rappresentante deve presentarsi con una procura scritta.

Articolo 11 – Diritto di voto

¹ Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali.

² Ogni socio ha almeno un voto.

Articolo 12 – Deliberazioni

¹ Salvo diversa disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

² Il Presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante.

³ Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'aumento del capitale sociale;
3. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
4. il trasferimento della sede della società;
5. lo scioglimento della società.

B. Gestione

Articolo 13 –Designazione e revoca dei gerenti

¹ La gestione della società è composta da uno o più membri (gerenti).

² I gerenti sono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Essi possono essere rieletti.

³ Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. Essi non devono necessariamente essere soci.

⁴ L'assemblea dei soci può revocare in ogni tempo i gerenti da essa nominati.

Articolo 14 – Organizzazione

Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza. Per il resto si organizzano gli stessi gerenti.

Articolo 15 – Attribuzioni dei gerenti

¹ I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

² Essi hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario;
4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5. l'elaborazione della relazione sulla gestione (conto annuale, rapporto annuale);
6. la preparazione dell'assemblea dei soci e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di indebitamento eccessivo.

³ I gerenti possono nominare direttori, procuratori e mandatari commerciali.

⁴ Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1. convocare e dirigere l'assemblea dei soci;
2. provvedere per le comunicazioni ai soci;
3. accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

Articolo 16 – Decisioni

¹ Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi.

² Il presidente ha voto preponderante.

Articolo 17 – Obbligo di diligenza e di fedeltà

¹ I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza.

² Essi devono salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società e sono tenuti al segreto d'affari.

³ Essi si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società.

Articolo 18 – Esonero dal divieto di concorrenza

I soci gerenti e i terzi che si occupano della gestione possono esercitare attività concorrenti solo se tutti gli altri soci vi abbiano acconsentito per iscritto.

Articolo 19 – Rappresentanza

¹ L'assemblea dei soci stabilisce le modalità di rappresentanza dei gerenti.

² Almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società.

³ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempiuto da un gerente o da un direttore.

⁴ I gerenti possono stabilire in un regolamento i dettagli della rappresentanza della società da parte di direttori, procuratori o mandatari commerciali.

C. L'ufficio di revisione

Articolo 20 – Revisione

¹ L'assemblea dei soci nomina l'ufficio di revisione.

² L'assemblea può rinunciare alla nomina dei revisori, quando:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria;
2. tutti i soci hanno votato a favore, e
3. l'effettivo della società non supera i 10 impiegati a tempo pieno nella media annua.

³ La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni socio ha tuttavia il diritto, il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea dei soci, di esigere una revisione limitata e la nomina di un relativo ufficio di revisione.

IV. Tenuta dei conti

Articolo 21 – Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2014.

Articolo 22 – Conto annuale

¹ Il conto annuale è composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato.

² Esso è da compilare giusta le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, in particolare gli art. 662a segg. e gli art. 958 segg. CO, e nel rispetto dei principi generali di un regolare rendiconto.

Articolo 23 – Riserve e impiego dell'utile

¹ Il dividendo non può essere determinato prima che una percentuale dell'utile d'esercizio annuo sia stata assegnata alle riserve, secondo le disposizioni di legge.

² L'utile di bilancio resta a disposizione dell'assemblea dei soci, la quale ne dispone liberamente entro i limiti di legge.

³ Possono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

⁴ I dividendi devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali.

V. Scioglimento e liquidazione

Articolo 24

¹ L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento della società. Tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

² La liquidazione spetta ai gerenti, a meno che l'assemblea dei soci rimetta l'incarico ad altre persone. La liquidazione avviene giusta gli art. 742 segg. i. r. c. art. 821a e art. 826 CO.

³ Una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio della società sciolta è distribuito fra i soci proporzionalmente ai loro versamenti.

VI. Comunicazioni e pubblicazioni

Articolo 25

¹ Le comunicazioni della gestione ai soci si effettuano per iscritto.

² L'organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

Locarno, 21 luglio 2014

**Consiglio di Stato
6501 Bellinzona**

Bellinzona, 13 novembre 2013

COMUNICATO STAMPA

Approvazione del progetto della Fondazione Ticino Film Commission

Il Consiglio di Stato, nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio avallo al progetto della Fondazione Ticino Film Commission, licenziando un messaggio che propone al Gran Consiglio di stanziare un sussidio cantonale massimo pari a 1'870'000 franchi a fondo perso.

Il progetto è in linea con gli orientamenti del programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2012/2015 ed è stato seguito attivamente dalla piattaforma tematica dell'audiovisivo. Oltre a funzionari del Dipartimento delle finanze e dell'economia e del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, le discussioni hanno visto la partecipazione di Ticino Turismo, di un rappresentante degli enti turistici locali, di importanti realtà produttive – quali la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), la Polivideo SA e l'Associazione film e audiovisivi Ticino AFAT – nonché degli attori cantonali attivi nella formazione (USI, SUPSI, Conservatorio internazionale di scienze audiovisive).

La Fondazione Ticino Film Commission (TFC) è divenuta da pochi mesi una realtà grazie alla volontà dei seguenti 4 enti membri fondatori:

- AFAT, Associazione film e audiovisivi Ticino;
- Gruppo registi e sceneggiatori indipendenti della Svizzera italiana;
- Ente ticinese per il turismo;
- Festival del film di Locarno.

Un primo promotore della TFC è dunque l'Associazione film e audiovisivi Ticino (AFAT), identificato anche come potenziale principale beneficiario della presenza di una Film Commission in Ticino. L'AFAT comprende diverse categorie di soci e opera per unire le realtà che esercitano nel settore degli audiovisivi nel Cantone Ticino, promuovendo inoltre attività culturali, economiche e iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il Gruppo registi e sceneggiatori della Svizzera italiana (GRSI) riunisce invece i registi e gli sceneggiatori italo-foni iscritti all'Associazione Svizzera regia e sceneggiatura di film (ARF/FDS), con l'obiettivo di occuparsi dei problemi particolari che

incontrano i cineasti svizzeri di lingua italiana. La partecipazione di Ticino Turismo al progetto TFC è essenzialmente riconducibile agli effetti positivi sull'industria turistica locale. Vi è infine il Festival del Film di Locarno, il cui «Industry Office» rappresenta un interessante punto di incontro e di scambio per i numerosi professionisti dell'industria cinematografica mondiale presenti durante la manifestazione.

Dopo una prima fase di messa in opera, il primo livello di sviluppo prevede l'offerta dei prodotti e dei servizi di base standard di una Film Commission, in particolare con la messa a disposizione – per i produttori che intendono lavorare in Ticino – di un adeguato servizio di informazioni e assistenza che funga da interfaccia con le risorse del territorio e si occupi dell'ottenimento dei permessi di ripresa.

L'obiettivo, dopo i primi mesi di rodaggio, è quello di passare al secondo livello di sviluppo; ciò permetterà di offrire una serie di incentivi personalizzati, capaci di rendere il Ticino una location attrattiva e concorrenziale. Tali incentivi riguardano in particolare aiuti di tipo logistico e alla produzione, con la messa a disposizione – in forma agevolata o gratuita – di infrastrutture, prodotti e servizi presenti sul territorio.

Il terzo livello di sviluppo presuppone infine uno stadio di maturazione avanzato della Film Commission e prevede l'allestimento di un fondo (Film Fund) destinato a sostenere finanziariamente in modo diretto le produzioni audiovisive che decidono di realizzare una produzione sul territorio. Questo livello è contemplato esclusivamente quale stadio di sviluppo supplementare: potrà essere realizzato solo nel caso in cui l'implementazione dei primi due livelli sortisca gli effetti desiderati.

Il progetto della Fondazione Ticino Film Commission, considerato strategico da tutti gli addetti ai lavori, è il risultato di un esercizio concreto di cooperazione e di ricerca del consenso che ora deve affrontare la prova dei fatti e dimostrare che è in grado di assicurare valore aggiunto per tutti gli attori partecipanti e per l'intero territorio cantonale. L'obiettivo è infatti sia di incrementare le iniziative del contesto audiovisivo regionale sia di realizzare una struttura in grado di offrire alle produzioni un servizio di qualità, capace di attrarre in Ticino progetti cinematografici sempre più importanti. Tutto ciò potrà inoltre avere ripercussioni positive non solo a livello di economia regionale, ma anche per quanto concerne il turismo e l'immagine del territorio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Stefano Rizzi, *direttore della Divisione dell'economia*, stefano.rizzi@ti.ch, 091 814.35.33